

PUBBLICI ESERCIZI - (DAL 01/01/2010) TESTO UNICO VIGENTE 28/6/2017

CAPO V - Lavoro extra e di surroga

Art. 93 Lavoro extra e di surroga

1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:

- banquetting;

- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;

- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;

- prestazioni rese in occasione del fine settimana;

-prestazioni rese in occasione delle festività;

- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.

3) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.